149/2026

RG N. 73/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi — Presidente

dott. Enrico Vernizzi — Giudice

dott.ssa Angela Casalini — Giudice rel.

nel giudizio n. 149/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

promosso da

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, in persona del Sostituto Procuratore dott. Domenico Galli;

RICORRENTE

nei confronti di

ZTM S.R.L. (P.IVA 02321460343), in persona del legale rappresentante pro tempore;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per l'apertura della liquidazione giudiziale di ZTM S.r.l.;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c

verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica effettuata da parte della Cancelleria mediante PEC del 18.09.2026);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di "*edilizia in genere, la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di edifici civili, commerciali, industriali, rurali, in proprio e per conto terzi*";

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;

b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII. Ed infatti, il solo debito erariale scaduto ammonta ad euro 204.809,00 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 18.09.2026);

b) rilevato altresì che la verifica delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone una preventiva valutazione del materiale acquisito ex artt. 42 e 367 CCII al fine di evitare, tra l'altro, di dichiarare l'apertura di liquidazioni giudiziali a carico di soggetti privi dei requisiti dimensionali necessari (art. 2, comma I, lett d CCII). Il giudice, anche nell'ottica di individuare, a domanda del ricorrente, la procedura liquidatoria adeguata alla condizione del debitore (liquidazione giudiziale o liquidazione controllata), è dunque chiamato, anche d'ufficio, ad una valutazione non formalistica del materiale acquisito per circoscrivere i limiti dimensionali dell'impresa resistente. Ove il mancato superamento dei suddetti limiti non emerga con certezza all'esito dell'esame dei dati e delle informazioni acquisiti d'ufficio, in

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c

particolare ove le suddette informazioni non risultino complete o sufficientemente univoche, eventualmente anche in ragione di pregresse condotte del debitore (omesso deposito dei bilanci), deve ritenersi tuttavia che quest'ultimo rimanga gravato dell'onere di provare la sussistenza delle condizioni di esenzione dalla disciplina della liquidazione giudiziale, atteso che, in tema di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato, ove detta prova non emerga altrimenti dal materiale acquisito d'ufficio, della prova ex art 121 CCII del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009). In tema di apertura della liquidazione giudiziale la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, ai fini della verifica della sussistenza dei limiti dimensionali, "… le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali insolventi "che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)". Pertanto, nel dubbio sui requisiti dimensionali (dubbio al quale ben può dare corpo, almeno per una società di capitali, la mancanza dei bilanci), la liquidazione giudiziale deve essere senz'altro aperta" (Cass. 26 novembre 2025 n 30962). Nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, è stato del resto più volte chiarito che, benché i bilanci "non abbiano certamente valore di prova legale", essi tuttavia costituiscono "la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi" (Cass. n. 13643/2013; n. 8769/2012; n. 13746/2017; Cass. ord. n. 33091/2018; Cass. ord. n. 30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sent. n. 100 del 9 gennaio 2020). Poste le superiori premesse, nella vicenda in esame deve rilevarsi come la resistente non depositi i bilanci d'esercizio a far data dal 31.12.2021. Peraltro, dall'ultimo bilancio depositato si evince

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c

il superamento dei predetti parametri, in quanto l'attivo è risultato pari ad euro 787.643,00 e i debiti ad euro 1.057.218. Alla luce di tale circostanza deve ritenersi che, all'esito dell'istruttoria condotta d'ufficio, non sia emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, né la debitrice ha altrimenti assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante quanto ad esenzione dalla disciplina di cui all'art 121 e ss. CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per € 204.809,00 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 18.09.2026); b) dall'omesso deposito di bilanci; c) dall'introduzione di numerose procedure esecutive nel biennio antecedente la domanda (v. informativa della Cancelleria Esecuzioni del 18.09.2026); d) dall'emissione di numerosi decreti ingiuntivi nei confronti della debitrice nel biennio antecedente la domanda (v. informativa della Cancelleria civile del 21.09.2026);

ritenuto di indicare come curatore il dott. Raffaele Quarantelli (C.F. QRNRFL64S18G337M), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c

l'apertura della liquidazione giudiziale di ZTM S.r.l. (C.F. 02321460343), con sede legale in Parma alla Via Varese n. 19;

NOMINA

Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatore il dott. Raffaele Quarantelli (C.F. QRNRFL64S18G337M), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 24.02.2027, ore 9:45;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c

finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 4.11.2026

La Giudice rel. La Presidente

dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c